

EDIZIONE AGGIORNATA APRILE 2020
LA PREVIDENZA PUBBLICA IN ITALIA



UNISIN

UNITÀ SINDACALE
FALCRI • SILCEA • SINFUB

U F F I C I O S T U D I

L'art. 38 della costituzione italiana recita: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera"

La legislazione sociale del nostro paese ed in particolare quella previdenziale, che trae origine dalla costituzione italiana, è stata più volte rivista nel tempo in funzione di fattori economici e di contesto. Ricordiamo gli step principali.

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, l'Italia adottò una serie di riforme tendenti a definire e disciplinare un unico sistema previdenziale pubblico cosiddetto "a ripartizione" grazie al quale i contributi versati dai lavoratori "attivi" servivano per pagare le pensioni di coloro che erano già in quiescenza.

Alla fine degli anni '60, con l'adozione di sistemi di calcolo della pensione commisurati all'anzianità di lavoro e alle ultime retribuzioni percepite, il sistema garantiva una prestazione pensionistica quasi allineata all'ultima retribuzione percepita dal Lavoratore, consentendo un tenore di vita non dissimile da quello goduto dal Lavoratore stesso alla fine della carriera lavorativa/professionale.

Col passare del tempo, il sistema pensionistico di tipo "retributivo", che come detto garantiva ai beneficiari prestazioni molto alte, ha iniziato a non trovare più copertura sufficiente attraverso i contributi versati da parte dei Lavoratori in attività, ponendo così oneri a carico della finanza pubblica per mantenere il sistema in equilibrio.

Con l'avvento, quindi, delle prime crisi economiche che hanno interessato molti paesi industrializzati, il sistema entra definitivamente in crisi.

Ben presto gli oneri gravanti sul sistema previdenziale pubblico sono diventati insostenibili, anche per effetto dell'aumento della disoccupazione, il calo demografico e il contestuale allungamento dell'aspettativa di vita che hanno ulteriormente acuito lo squilibrio tra risorse in entrata e prestazioni in uscita e richiesto una serie di importanti interventi del legislatore finalizzati al risanamento complessivo del sistema previdenziale.

Il legislatore inizia quindi ad introdurre tutta una serie di riforme, la cui applicazione viene diluita nel corso di un arco temporale abbastanza importante, finalizzato alla completa trasformazione del sistema previdenziale obbligatorio da "retributivo" a "contributivo", dove il trattamento pensionistico è strutturalmente legato ai contributi versati dai Lavoratori nel corso della propria intera carriera lavorativa.

Lo scopo di tali interventi e modifiche, anche radicali, da parte del legislatore è quindi quello di trovare - nel tentativo di conseguire un equilibrio economico/finanziario del sistema "obbligatorio" nel suo complesso - livelli di prestazioni che potessero garantire un sufficiente tenore di vita in favore dei diretti beneficiari, sia pure inferiore - spesso in modo marcato - rispetto a quello garantito dal previgente sistema previdenziale pubblico di tipo "retributivo". In tal senso, iniziano ad acquisire rilevanza sempre maggiore diversi e nuovi sistemi previdenziali, prima sostanzialmente assenti in Italia, come quelli di tipo complementare.

Anche per queste motivazioni, il tema della previdenza "pubblica obbligatoria" assume da tempo nel nostro Paese una rilevanza particolare ed è oggetto di dibattito costante nella politica nazionale.

Basti pensare all'ultima riforma varata di recente dal Governo (D.L. 4/2019), entrata in vigore il 29 gennaio u.s., e dal dibattito che l'ha preceduta.

Una riforma che, ha introdotto alcune importanti novità, come per esempio il pensionamento a "Quota 100", rivoluzionando - di fatto - il sistema previdenziale pubblico così come era stato delineato dalla precedente riforma "Monti - Fornero".

Il presente manuale, elaborato dal centro Studi UNISIN, si pone come obiettivo quello di illustrare le novità introdotte e dare una visione di insieme della normativa vigente, con particolare riferimento ai diversi sistemi di calcolo dell'assegno pensionistico "obbligatori" e alla maturazione del diritto ed alle anzianità contributive.

Verranno affrontate anche le ultime novità sul riscatto dei periodi non lavorati o di studio introdotte in via sperimentale dalla riforma.

Questi solo alcuni esempi degli argomenti trattati.

Riteniamo che la "Guida" possa quindi rappresentare un valido e completo supporto su un argomento assai complesso e in continua evoluzione come quello del sistema pensionistico pubblico obbligatorio (il cosiddetto "primo pilastro" previdenziale").

Ricordiamo che il sistema previdenziale italiano si compone oggi di tre grandi pilastri, la cui importanza strategica e l'equilibrio tra essi è fortemente mutato e continua a mutare nel corso del tempo: il primo pilastro è costituito appunto dalla previdenza obbligatoria, il secondo dalla previdenza complementare su base collettiva ed il terzo dalla previdenza complementare individuale.

La nostra "Guida", infine, può anche rappresentare uno strumento di sostegno all'attività sindacale di tutti i giorni e un concreto aiuto alle Lavoratrici e ai Lavoratori a capire una materia "essenziale" alla vita lavorativa di ciascuno di noi come certamente è quella di cui si tratta.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

INDICE

Il decreto legge 4/2019	pag 9
Pensione di vecchiaia	pag 10
Pensione anticipata	pag 11
“Quota 41” per i precoci	pag 12
“Quota 100”	pag 14
Altre forme di accompagnamento alla pensione (“Scivoli”).....	pag 16
Regime sperimentale donna (Opzione donna)	pag 18
Calcolo pensione	pag 20
Chiarimenti dell’Inps (Esodati)	pag 22
Contributi da riscatto	pag 24
Perequazione	pag 31
Contributo di solidarietà	pag 32

LA PREVIDENZA PUBBLICA IN ITALIA

IL DECRETO LEGGE 4/2019, ENTRATO IN VIGORE IL 29 GENNAIO 2019, TRA LE ALTRE COSE PREVEDE:

- “Quota 100”;
- Stop agli adeguamenti per la pensione anticipata sino al 2026;
- Proroga di un anno dell’ape sociale e dell’opzione donna;
- Nuovi criteri perequativi;
- Contributo solidarietà sulle pensioni più alte.

Il Decreto, convertito con la Legge n. 26 del 28 marzo 2019, contiene una serie di cambiamenti sul fronte previdenziale piuttosto importanti. Si tratta sicuramente del più significativo intervento in materia dopo l’introduzione della “Legge Monti Fornero”.

Le novità introdotte dal decreto sono rilevanti e si collocano in un quadro normativo già di per sé denso e potrebbero sorgere delle difficoltà nel districarsi tra le varie norme vigenti.

Riportiamo quindi di seguito una breve guida per orientarsi nel “**labirinto previdenziale**”.



PENSIONE DI VECCHIAIA

Nulla cambia. Anche dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 4/2019, per il biennio 2019-2020 **l'età per la pensione di vecchiaia resta confermata a 67 anni per tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, fermo restando il possesso di almeno 20 anni di contributi**. Tale requisito risulta adeguato all'aumento della speranza di vita, già comunicato dall'Istat, in misura pari a cinque mesi e scattato dal 1° gennaio 2019.

Resta, infatti, confermato, per la pensione di vecchiaia, il principio dell'adeguamento automatico alla speranza di vita introdotto dalla Legge n. 122/2010. Saranno esentati dall'adeguamento gli addetti ai lavori gravosi e usuranti, che avevano già ottenuto la sospensione dello slittamento dello scatto ai sensi della previgente normativa; costoro, pertanto, potranno continuare ad accedere alla prestazione pensionistica sino al 31 dicembre 2021 con lo sconto di cinque mesi sull'età di vecchiaia.

L'accesso alla pensione di vecchiaia continua ad avvenire senza finestra mobile, cioè senza alcun lasso temporale tra la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi e la prima decorrenza utile della prestazione. Inoltre, continua ad essere possibile cumulare la contribuzione mista ai fini del perfezionamento dei 20 anni di contributi.

PENSIONE ANTICIPATA

Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 si potrà andare in pensione anticipata, a prescindere dall'età anagrafica con:

- 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini
- 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne

In entrambi i casi senza alcun adeguamento alla speranza di vita *.

Sono reintrodotte le cosiddette "finestre mobili": dal 1° gennaio 2019, infatti, dovranno decorrere 3 mesi dalla maturazione dei requisiti pensionistici alla prima erogazione dell'assegno pensionistico. Ciò vale per il pubblico impiego, per il settore privato, per gli autonomi.

Durante il periodo di finestra mobile il lavoratore ha la facoltà di continuare a lavorare, ma non è obbligatorio farlo in quanto si è perfezionato il requisito contributivo richiesto.

In via temporanea, è previsto che chi matura i requisiti entro l'entrata in vigore del D.L. 4/2019, cioè entro il 29 gennaio 2019, consegua la decorrenza della pensione al 1° aprile 2019.

A coloro che hanno maturato entro il 31 dicembre 2018 il requisito contributivo richiesto, non si applica la c.d. finestra.

* Dal 1° gennaio 2027 il requisito contributivo sarà nuovamente adeguato all'aspettativa di vita (salvo nuove previsioni normative).

“QUOTA 41” PER I PRECOCI

Novità anche sui lavoratori precoci.

Va innanzitutto ricordato, che rientrano nella categoria di “lavoratori precoci” coloro i quali abbiano maturato almeno 12 mesi di contribuzione prima del compimento dei 19 anni di età.

Tali lavoratori sono dispensati dall’applicazione dell’adeguamento alla speranza di vita: dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2026, dunque, potranno accedere al trattamento pensionistico con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica. Anche per i lavoratori precoci viene introdotta la finestra mobile trimestrale, portando il beneficio netto della riforma a due mesi di anticipo rispetto alla precedente normativa.

È opportuno ricordare che la normativa sui lavoratori precoci (“QUOTA 41”) è stata introdotta dal 1° maggio 2017 (art. 1 comma 199 della Legge di bilancio per il 2017), prevedendo un canale di uscita al raggiungimento del requisito di almeno 41 anni di contributi (soggetto agli adeguamenti) a prescindere dall’età anagrafica, nei confronti dei soggetti che hanno lavorato prima del compimento dei 19 anni di età, per almeno 12 mesi in modo effettivo anche non continuativo e che risultino in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè sono nel cd. Sistema misto).

Per ottenere tale agevolazione occorre trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni (profili di tutela, così come modificati con la Legge di Bilancio per il 2018, art. 1):

- stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante (Naspi) da almeno tre mesi;

- assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, al coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Dal 1° gennaio 2018 vengono inclusi anche i soggetti che assistono un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- aver svolto attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (attività usurante di cui al decreto del Ministro del lavoro 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo);
- essere ricompresi tra le categorie di lavoratori dipendenti di seguito elencate e aver svolto l’attività lavorativa cd. gravosa per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa: *operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca; pescatori*

della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

L'agevolazione della suddetta "QUOTA 41" non si applica ai lavoratori precoci nel contributivo puro, cioè coloro che sono entrati nel mondo del lavoro dopo il 1995. Unica agevolazione attualmente prevista per questi lavoratori è attribuita dall'articolo 1, comma 7 della legge 335/1995 (Riforma Dini). La predetta disposizione attribuisce l'incremento del 50% della contribuzione versata per i periodi lavorativi svolti durante la minore età. Resta confermata la possibilità di cumulare la contribuzione mista al fine di perfezionare i requisiti contributivi richiesti.

"QUOTA 100"

Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 si può accedere alla pensione, senza penalità alcuna, con 62 anni di età e 38 di contributi, sia per il settore pubblico sia per quello privato. Chi ha raggiunto i requisiti entro il 31.12.2018 otterrà l'assegno pensionistico il 1° aprile 2019, gli altri dovranno attendere il decorrere di 3 mesi dalla maturazione dei suddetti requisiti. Esempio: lavoratore con 62 anni di età e 38 anni di contributi al 15 maggio 2019, potrà riscuotere il primo assegno pensionistico il 1° settembre 2019. Solo per il pubblico impiego le regole di decorrenza sono leggermente diverse, esempio: lavoratore con 62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 29 gennaio 2019, potrà ottenere la pensione dal 1° agosto 2019; chi matura i requisiti anagrafici/contributivi successivamente al 29 gennaio 2019, potrà ottenere la pensione dopo 6 mesi dalla loro maturazione. Per il pubblico impiego è richiesto il rispetto di un obbligo di preavviso di 6 mesi.



Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contributi si possono cumulare anche i contributi misti: assicurazione generale obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti, gestioni speciali dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti), gestione separata dell'Inps, fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria. Nel computo non rientrano le casse professionali.

La misura ha carattere sperimentale: vale per chi matura i suddetti requisiti di 62 anni e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2021. Chi raggiungerà i requisiti entro il 31/12/2021 acquisirà il diritto a pensione anche successivamente al 31/12/2021 cristallizzando così il diritto a pensione.

Il requisito anagrafico di 62 anni non viene adeguato alla speranza di vita che scatterà il 1° gennaio 2021. Non è prevista alcuna penalità sulle regole di calcolo dell'assegno. Pertanto chi ha 18 anni di contributi al 1995 continuerà a vedersi l'assegno calcolato con il sistema retributivo sino al 2011. Viene ripristinato il divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 2022). È ammesso solo il cumulo con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro un massimo annuo di 5 mila euro lordi.

Sono esclusi dalla "Quota 100", per espressa previsione della norma, il comparto difesa e sicurezza (Forze Armate, Forze dell'ordine e VV.FF) per il quale continuano ad applicarsi i requisiti previdenziali più favorevoli previsti nel D.lgs. 165/97.

Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contributi è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell'assicurato (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa), fermo restando, per i dipendenti del settore privato, il possesso di almeno 35 anni di contribuzione con esclusione dei periodi di disoccupazione e malattia (Circ. Inps 11/2019).



ALTRI FORME DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE (“SCIVOLI”)

È stata prorogata con Legge 160/2019 a tutto il 2020 l’APE Sociale (Anticipo Pensionistico) per le categorie socialmente più deboli. Essa è una delle tre forme di APE già previste dalla precedente legislazione (Sociale – Volontaria – Aziendale). Le altre due forme che erano state prorogate sino a fine 2019 non sono state rinnovate.

APE Sociale - Introdotta dal 1° maggio 2017, permette agli assicurati presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la gestione dei parasubordinati e le gestioni esclusive e sostitutive dell’AGO, in presenza di alcuni profili di tutela (disoccupati, invalidi, Caregivers e addetti a mansioni gravose), una indennità di accompagnamento sino al raggiungimento della pensione di vecchiaia dall’età di 63 anni con almeno 30 anni di contributi (36 anni per i lavoratori addetti a mansioni faticose).



Rappresenta un vero e proprio ammortizzatore sociale a carico della fiscalità generale e possono essere sommati tutti i contributi maturati nelle gestioni Inps escludendo le sole Casse di previdenza professionali.

L’indennità è pari al valore lordo della pensione maturata al momento della richiesta dell’APE Sociale entro un massimo di 1.500 euro lordi mensili ed è corrisposta per un massimo di 12 mensilità l’anno (la 13^a non è prevista).

Il richiedente deve cessare dall’attività lavorativa e potrà riprenderla durante il godimento dell’APE Sociale solo se non supera gli 8.000 euro all’anno di redditi da lavoro dipendente che si riducono a 4.800 euro nel caso di lavoro autonomo.

Una volta ottenuta, l’APE Sociale accompagna il beneficiario fino alla pensione.



REGIME SPERIMENTALE DONNA (OPZIONE DONNA)

L'articolo 16 del D.L. 4/2019 ha rinnovato la possibilità per le donne di accedere alla pensione anticipatamente rispetto alle altre modalità, a condizione di optare per un assegno pensionistico interamente calcolato con il metodo contributivo.

Si tratta di una possibilità introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) che consente di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie.

Tale possibilità è riconosciuta alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. La facoltà di opzione non è invece esercitabile dalle lavoratrici iscritte alla gestione separata o che, comunque, intendano utilizzare la contribuzione presente in tale gestione per perfezionare il requisito contributivo di 35 anni.

A seguito delle recenti modifiche apportate dalla Legge 160/2019 all'articolo 16 del D.L. 4/2019 possono esercitare l'opzione le lavoratrici dipendenti in possesso di 58 anni (59 anni le autonome) e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2019 (messaggio INPS 243/2019).

La facoltà è sostanzialmente a disposizione per le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1961 e delle autonome nate entro il 31 dicembre 1960 a condizione, per entrambe le categorie, che sia raggiunto entro il 31/12/2019 il requisito contributivo di 35 anni. Per questa tipologia di prestazione resta in vigore la c.d. finestra mobile secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome (Circolare INPS 53/2011). Per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo, le lavoratrici che optano per il regime in questione subiscono mediamente una decurtazione sull'assegno che oscilla tra il 20/35% rispetto all'ultimo stipendio percepito. Il taglio è tuttavia molto variabile in funzione dell'età della lavoratrice,

delle caratteristiche di carriera, della retribuzione, dell'anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime e dell'evoluzione retributiva.

In linea generale: più la lavoratrice ha una carriera anticipata - con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni d'iscrizione all'INPS - più la riduzione sarà minore; viceversa, maggiore è l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 più elevata sarà la riduzione dell'assegno pensionistico (la prestazione teorica, infatti, avrebbe previsto in questo caso una quota rilevante calcolata con il sistema retributivo).

Per il perfezionamento dei 35 anni di contribuzione sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi a qualsiasi titolo accreditati (obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi). Per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria (cioè le lavoratrici dipendenti del settore privato) non concorrono però i contributi accreditati per malattia e disoccupazione.

La disciplina sperimentale prevede che l'applicazione del sistema contributivo sia limitata alle sole regole di calcolo. Pertanto a tale pensione si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell'importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo.

A tali lavoratrici non si applica, inoltre, il beneficio previsto dall'articolo 1, comma 40 della legge 335/1995, che consente l'accredito figurativo di alcuni periodi legati all'educazione e assistenza ai figli fino al sesto anno di età.

Sono ammesse al pensionamento anticipato anche coloro che, avendo maturato i requisiti sopra esposti in tempo utile per l'accesso al regime, presentino domanda successivamente alla scadenza del regime opzionale.

Pertanto, una lavoratrice che ha raggiunto i requisiti sopra descritti entro il 2019 manterrà la possibilità di accedere all'opzione donna anche dopo il 31 dicembre 2019 e successivamente alla data di apertura della finestra mobile. Così come, secondo il messaggio INPS 9231/2014, è possibile esercitare l'opzione anche successivamente al mese in cui maturano i requisiti anagrafici e contributivi.

CALCOLO PENSIONE

Non ci sono cambiamenti per quanto riguarda il calcolo della pensione. Restano confermati i criteri già noti:

- Retributivo sino al 2011 per chi vanta 18 anni di contributi al 1995
- Retributivo sino al 1995 per chi ha meno di 18 anni di contributi alla predetta data
- Contributivo per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995

Inoltre è bene precisare che la sospensione degli adeguamenti alla speranza di vita non blocca l'applicazione dei nuovi coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi già in vigore dal 1° gennaio 2019.

Di seguito riportiamo tabella riepilogativa (fonte: www.pensioniooggi.it) dei requisiti attualmente in vigore (2020) così come modificati/integrati per effetto del Decreto Legge n. 4/2019:

	Tipologia di pensione	Lavoratori con contribuzione al 31/12/1995 (Sistema misto)	Lavoratori con contribuzione dal 1/1/1996 (Sistema contributivo o gestione separata)	Finestra mobile	Cumulo Contribuzione
PENSIONE ANTICIPATA	Pensione Anticipata Standard	42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) A prescindere dall'età anagrafica	42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) A prescindere dall'età anagrafica	3 mesi dalla maturazione dei requisiti	Si
	Pensione Anticipata Contributiva		64 anni e 20 anni di contribuzione effettivi a condizione che la pensione sia non inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale	Nessuna	Si
	Pensione Anticipata per categorie deboli con lavoro precoce	41 anni di contributi A prescindere dall'età anagrafica		3 mesi dalla maturazione dei requisiti	Si
PENSIONE VECCHIAIA	Pensione Vecchiaia	67 anni con almeno 20 anni di contributi	67 anni con almeno 20 anni di contributi. La pensione non deve essere inferiore a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale	Nessuna	Si
	Pensione Vecchiaia Contributiva		71 anni di età e 5 di contributi effettivi	Nessuna	Si

PENSIONE VECCHIAIA	Pensione Vecchiaia Lavori gravosi	66 anni e 7 mesi con almeno 30 anni di contributi versati	66 anni e 7 mesi oltre a 30 anni di contributi. La pensione non deve essere inferiore a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale	Nessuna	No
	Pensione Vecchiaia Invalidi $\geq 80\%$	61 anni (56 anni le donne) con almeno 20 anni di contributi (solo settore privato)		12 mesi	No
	Pensione Vecchiaia Non Vedenti	56 anni (51 anni le donne) con almeno 10 anni di contributi versati		12 mesi (18 mesi gli autonomi)	No
QUOTA 100	Quota 100 Settore privato (dipendenti e autonomi)	62 anni e 38 anni di contributi	62 anni e 38 anni di contributi	3 mesi dalla maturazione	Si*
	Quota 100 settore pubblico	62 anni e 38 anni di contributi	62 anni e 38 anni di contributi	6 mesi dalla maturazione	Si*
	Opzione donna	58 anni (59 lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi purchè raggiunti al 31/12/2019		12 mesi (18 mesi per le lavoratrici autonome)	No
LAVORI USURANTI (DLGS 67/2011)	Faticosa/Pesante e notturno per almeno 78 gg l'anno	Quota 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi versati	Quota 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi. La pensione non deve essere inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale, almeno che non si abbia meno di 65 anni	Nessuna	No
	Notturno per 64/71 gg l'anno	Quota 99,6 con almeno 63 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi versati	Quota 99,6 con almeno 63 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi versati. La pensione non deve essere inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale almeno che non abbia raggiunto i 65 anni	Nessuna	No
	Notturno per 72/78 gg l'anno	Quota 98,6 con almeno 62 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi	Quota 98,6 con almeno 62 anni e 7 mesi e 35 di contributi versati. La pensione non deve essere inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale almeno che non si sia raggiunto i 65 anni	Nessuna	No
APE	APE Sociale	63 anni e 30 di contributi (36 anni gli addetti a mansioni gravose)		Nessuna	Si*
TOTALIZZAZIONE	Anzianità	41 anni di contributi		21 mesi	
	Vecchiaia	66 anni di età e 20 anni di contributi		18 mesi	

*) Con esclusione delle Casse Previdenziali

CHIARIMENTI DELL'INPS

ESODATI SUCCESSIVI AL 31/12/2018 CON AGGANCIAMENTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA

L'Inps, con la Circolare n.10/2019 ed alcuni messaggi, ha chiarito alcune relazioni tra pensione anticipata, "QUOTA 100" e gli assegni di accompagnamento alla pensione erogati dai fondi esuberanti o dalle aziende ai sensi dell'articolo 4, co. 1-7ter della legge 92/2012.

ESODATI AL 31/12/2018 CON AGGANCIAMENTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA

Il primo chiarimento riguarda i soggetti già titolari al 31/12/2018 dell'assegno straordinario di solidarietà o dell'ISOpensione finalizzato al raggiungimento dei requisiti contributivi per la pensione anticipata.

Dato che il DL 4/2019 ha bloccato gli adeguamenti alla speranza di vita sino al 31 dicembre 2026, l'Inps ha specificato che il pagamento di tali assegni continuerà a essere erogato fino alla scadenza originariamente prevista al momento della cessazione del rapporto di lavoro, cioè sino al raggiungimento dei requisiti contributivi comprensivi degli adeguamenti alla speranza di vita previsti originariamente al momento dell'accesso a queste prestazioni.

È però facoltà del titolare presentare domanda di pensione anticipata secondo quanto previsto dal DL 4/2019, cioè decorsi tre mesi dal perfezionamento di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne). In tal caso le prestazioni cesseranno in anticipo rispetto alla scadenza fissata in origine, cioè tre mesi dopo la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.



ESODATI SUCCESSIVI AL 31/12/2018 CON AGGANCIAMENTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA

Per quanto riguarda gli assegni straordinari e le prestazioni di accompagnamento alla pensione, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, l'Inps informa che questi saranno certificati ed erogati fino al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi di contributi le donne).

Gli assegni saranno erogati anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica (finestra mobile), in modo da assistere l'assicurato sino alla prima decorrenza utile della pensione, mentre il versamento della contribuzione correlata sarà dovuta fino al raggiungimento dei requisiti contributivi.

ESODATI E "QUOTA 100"

L'Inps precisa che, di regola, non è possibile ottenere l'assegno straordinario di solidarietà o l'ISOpensione ai fini del conseguimento della pensione con la "QUOTA 100". Chi matura i requisiti di 62 anni di età e 38 di contributi nel triennio 2019-2021 non può anticipare l'uscita dal mondo del lavoro grazie a questi strumenti. Questo perché l'ultimo comma dell'articolo 14 del D.L. 4/2019 prevede che le disposizioni in materia di QUOTA 100 non si applicano alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, co. 9, lett. b), e dell'art. 27 co. 5, lett. f), del decreto legislativo n. 148/2015 e all'art.4 co. 1-7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

A questa regola c'è però una eccezione: i Fondi di solidarietà bilaterali possono, infatti, erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per la pensione anticipata "QUOTA 100" entro il 31 dicembre 2021, a condizione che siano stati sottoscritti accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere



stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.

Gli accordi sindacali in argomento, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione (secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 151/2015). Poiché la decorrenza del predetto trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione "QUOTA 100", l'assegno straordinario sarà erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. Di conseguenza l'assegno straordinario, in questo caso, non potrà essere erogato oltre il 31 marzo 2022.

Recentemente l'INPS con Messaggio del 14/6/2019 (n.2251) ha chiarito che i titolari di assegno straordinario di solidarietà o di ISOpensione possono optare per il pensionamento con "QUOTA 100" qualora maturino i requisiti anagrafici e contributivi prima della scadenza del sussidio economico, così come previsto esplicitamente per la pensione anticipata.

CONTRIBUTI DA RISCATTO

Sono contributi versati per fornire copertura assicurativa a quei periodi privi di contribuzione obbligatoria, che la legge ha voluto rendere utilizzabili ai fini della pensione mediante il pagamento di un onere da parte del lavoratore interessato.

Si tratta di periodi durante i quali un soggetto ha svolto particolari attività, o per i quali, pur avendo svolto una prestazione lavorativa, il datore di lavoro non ha versato i contributi previdenziali dovuti. In questi casi l'assicurato può riscattare in modo oneroso tali periodi, presentando domanda all'istituto di previdenza e chiedendo di essere ammesso al versamento dei contributi per i periodi interessati; l'onere relativo potrà essere pagato in unica soluzione o rateizzato.



Si tratta, dunque, di una facoltà complementare rispetto alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione. A differenza di quest'ultima, il riscatto può essere esercitato, quasi sempre, in qualsiasi momento dall'assicurato e può coprire anche periodi "scoperti" molto lontani nel tempo.

I periodi che possono formare oggetto di riscatto sono disciplinati in maniera tassativa dalla Legge e riguardano il versamento de:

- Contributi omessi e prescritti
- Periodi di studio universitario (laurea, dottorato e periodi equivalenti)
- Lavoro svolto all'estero

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 184/1997 e del D.lgs. 564/1996 il riscatto è stato esteso, in alternativa alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione, purché i periodi oggetto dell'operazione siano successivi al 31 dicembre 1996:

- ai periodi di formazione professionale, studio, ricerca e inserimento nel mercato del lavoro
- ai periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro determinati da previsioni di legge o di contratto come ad esempio i periodi di sciopero, le aspettative per motivi personali o familiari, i congedi per la formazione professionale come previste dalla legge 53/2000
- ai periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali e temporanei
- per integrare ai fini pensionistici il lavoro svolto a tempo parziale

La legge consente anche il riscatto del servizio civile prestato successivamente al 31 dicembre 2008, del nuovo servizio civile universale, dei lavori socialmente utili prestati dopo il 1/8/1995 per il solo calcolo della misura della pensione, dei periodi di lavoro irregolare in base alla legge 383/2001 e degli anni di praticantato svolti dai promotori finanziari.

Inoltre gli iscritti alla Gestione Separata possono riscattare i periodi di collaborazione coordinata e continuativa antecedente al 1996 nel limite massimo di cinque anni.



La contribuzione da riscatto ha lo stesso valore della contribuzione obbligatoria, pertanto può essere utilizzata sia per il diritto, sia per la misura di tutte le prestazioni erogate. Con il riscatto, quindi il lavoratore ottiene un incremento della misura della pensione e, a seconda dei casi, un anticipo dell'età pensionabile. Naturalmente la convenienza dell'operazione è lasciata alla valutazione del singolo, che dovrà soppesare adeguatamente i vantaggi della copertura contributiva e i relativi costi.

La determinazione dell'onere del riscatto varia in funzione della collocazione temporale degli eventi e del sistema di calcolo da applicare. I periodi da riscattare nel sistema retributivo (cioè tutti i periodi ante 1996, oppure sino al 2011 se l'assicurato possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) devono essere determinati applicando il sistema della riserva matematica; quelli da riscattare nel sistema contributivo (cioè i periodi successivi al 2011 o successivi al 1995 se l'assicurato possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995), invece, devono essere determinati attraverso il sistema dell'aliquota percentuale. Nella valutazione dell'operazione occorre ricordare che la legge consente dal 2001 la deducibilità dal reddito complessivo dell'intero costo del riscatto sia per l'assicurato sia per i superstiti (art. 10, co. 1, TUIR; Agenzia Entrate, Ris.298/2002), e che il pagamento dell'intera operazione può essere rateizzato in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi (art.2 co.4-bis D.lgs. 184/1997).

Il costo, determinato in quasi tutti i casi utilizzando il criterio della "riserva matematica", è dato dall'importo della pensione corrispondente agli anni riscattati moltiplicato per determinati coefficienti contenuti in apposite tariffe approvate dal Ministro del lavoro (D.M. 19.2.1981 per le domane presentate fino al 6/11/2007 e D.M. 31/8/2007 per quelle presentate dopo). I coefficienti dipendono da alcuni fattori rilevati all'atto della presentazione della domanda di riscatto: sesso, età, consistenza della retribuzione media pensionabile e anzianità contributiva, all'atto della presentazione della domanda di riscatto. Dall'importo della pensione complessiva spettante, considerando anche i periodi da riscattare, si sottrae l'importo che corrisponde a quello risultante al momento della domanda: sull'incremento di pensione si applicano i coefficienti.

Nel sistema contributivo si applica l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. La retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella inerente ai 12 mesi meno remoti, andando a ritroso dalla data della domanda, per i quali sia stata versata dal datore di lavoro la contribuzione obbligatoria dovuta al Fondo. Il contributo così calcolato su base annua deve essere necessariamente rapportato al periodo da riscattare; poiché il contributo da riscatto è su base annua, esso va ridotto in proporzione se il periodo è inferiore. Attenzione: la rivalutazione del montante individuale dei contributi ha effetto, per il contributo di riscatto così accreditato sulla posizione assicurativa, dalla data della domanda di riscatto in poi (art.2 co.5 del D.lgs. 184/1997).

Di seguito riportiamo alcune specifiche sulle opzioni di riscatto.

- **Riscatto Ordinario Diploma di Laurea** - Coloro che hanno conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati possono fare domanda di riscatto ordinario dopo il conseguimento del titolo. Il periodo di riscatto parte dal 1° novembre dell'anno di iscrizione e vale al massimo per la durata legale del corso, quindi gli anni "fuori corso" non sono riscattabili. Si può richiedere il riscatto di periodi parziali del corso di laurea se non si è interessati al riscatto totale. Il richiedente non deve avere versamenti contributivi durante gli anni di corso e deve avere almeno un contributo obbligatorio successivamente versato nella gestione alla quale chiede il riscatto.

I diplomi/titoli equiparati oggetto di riscatto sono:

- Diplomi universitari i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due anni e superiori a tre anni;
- Diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiori a sei anni;
- Diplomi di specializzazione conseguiti alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a 2 anni;

- Dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- Titoli accademici del "3+2" decreto 509 del 3/12/1999 ovvero laurea al termine di un corso di durata triennale e laurea specialistica al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea;
- I titoli universitari conseguiti all'estero se sono stati riconosciuti da università italiane o comunque hanno valore legale in Italia.

Il costo del riscatto è determinato utilizzando il sistema di calcolo retributivo oppure quello contributivo a seconda del periodo preso a riferimento (vedi la specifica sui criteri di calcolo retributivo e contributivo) ed è deducibile dall'Irpef. Il riscatto può essere pagato in un'unica soluzione oppure a rate mensili fino ad un massimo di 120 (10 anni), senza interessi.

Il riscatto è utile sia per l'anzianità contributiva, sia per il calcolo dell'assegno.

Le modalità dettagliate per la richiesta di riscatto nelle diverse gestioni previdenziali sono illustrate dall'INPS nella circolare 77/2011.

- **Riscatto Agevolato Diploma di Laurea** - Il riscatto agevolato, introdotto nel 2019, può essere esercitato da chi ha conseguito il diploma di laurea o titoli equipollenti, così come previsto per il riscatto ordinario di cui al punto precedente. Sono riscattabili solo gli anni di durata legale del corso effettivamente sostenuti che si collocano dopo il 1° gennaio 1996 in poi, e i periodi riscattabili non devono essere coincidenti con periodi nei quali risulta versata contribuzione. Il costo, determinato attraverso l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'AGO vigente al momento della domanda (attualmente il 33%), viene calcolato con il sistema contributivo prendendo per base il minimale di reddito della Gestione Inps Artigiani e Commercianti (Legge 233/1990). Per il 2019 il costo è di circa 5.240 euro per ogni anno di riscatto. Sulla scorta e in analogia del regime fiscale applicato alle altre

modalità di riscatto dei corsi di studio universitari, l'importo pagato è deducibile dall'Irpef senza limite d'importo. L'onere è deducibile esclusivamente dal beneficiario e non, eventualmente, da terzi sostenenti il costo del riscatto (come ad esempio i genitori del beneficiario), anche nel caso in cui il beneficiario sia fiscalmente a loro carico. L'onere di riscatto può essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili senza interessi. L'importo riscattato è utile sia per l'anzianità contributiva, sia per il calcolo dell'assegno pensionistico. Il riscatto agevolato può essere utilizzato anche per gli anni di studio che si collocano anteriormente al 1996 purché si adotti il calcolo della pensione con il sistema interamente contributivo. La stessa possibilità è riservata a chi ricorra a "Opzione Anticipata Donna" (D.L. n. 4/2019).

ATTENZIONE - L'opzione contributiva accennata è irrevocabile.

- **Riscatto Diploma di Laurea Inoccupati** - Per quanto riguarda il riscatto diploma di laurea esiste un'ulteriore agevolazione introdotta alcuni anni fa, che può essere esercitata da coloro che all'atto della domanda non risultano mai essere stati iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e non hanno iniziato l'attività lavorativa in Italia o all'estero. I diplomi di laurea o i titoli equipollenti per i quali è possibile esercitare questa forma di riscatto agevolato (inoccupati) sono gli stessi indicati per il riscatto ordinario. Sono riscattabili solo gli anni di durata legale del corso dopo il conseguimento del titolo. Il costo (33%) viene calcolato con il sistema contributivo prendendo per base il minimale di reddito della Gestione Inps Artigiani e Commercianti. Per il 2019 il costo è di circa 5.240 euro per ogni anno di riscatto. L'importo pagato è detraibile dall'Irpef e se il richiedente è a carico di un familiare e il versamento è effettuato da quest'ultimo, l'importo è per lui detraibile: chi presenta la dichiarazione dei redditi potrà detrarre il 19% dell'importo versato. Inoltre i contributi versati sono utili sia per l'anzianità contributiva sia per il calcolo dell'assegno.

Recupero periodi contributivi (“pace contributiva”)

Fino al 31 dicembre 2021 i lavoratori senza alcun tipo di contribuzione accreditata al 31 dicembre 1995 e che non godano di alcun tipo di pensione diretta, oppure i loro superstiti, i parenti e affini entro il secondo grado, possono recuperare periodi privi di obbligo contributivo compresi fra il primo e l'ultimo contributo accreditato, per un massimo di 5 anni.

Il costo è calcolato con il sistema contributivo prendendo per base l'imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane prima della domanda e applicando la contribuzione prevista (33% - 34%).

L'importo pagato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% ; la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti.

La normativa, inoltre, prevede che il datore di lavoro possa destinare i premi di produzione per finanziare questa forma di riscatto. In questo caso, se i dipendenti appartengono al settore privato, il premio versato sarà deducibile dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo e non costituirà reddito imponibile per il dipendente. I contributi versati sono utili sia per l'anzianità contributiva, sia per il calcolo dell'assegno.



PEREQUAZIONE

La perequazione consiste nella rivalutazione dell'importo pensionistico legato all'inflazione con il fine di proteggere il potere d'acquisto del trattamento previdenziale pensionistico.

La perequazione riguarda tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica (assicurazione generale obbligatoria e relative gestioni dei lavoratori autonomi nonché fondi ad essa sostitutivi, esonerativi, esclusivi, integrativi ed aggiuntivi).

Rientrano pertanto sia le pensioni dirette, sia quelle indirette (pensione ai superstiti).

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) ha stabilito diversi criteri di perequazione degli assegni pensionistici rispetto al passato e più nel dettaglio:

- Sino a 3 volte il minimo (1.533 euro lordi mensili) è prevista la piena indicizzazione (100%) all'inflazione.
- oltre 3 e sino a 4 volte è del 100%
- oltre 4 e sino a 5 volte il minimo al 77%
- oltre 5 e sino a 6 volte il minimo al 52%
- oltre 6 e sino a 8 volte il minimo al 47%
- oltre 8 e sino a 9 volte il minimo al 45%
- oltre 9 volte il minimo al 40%.

In pratica i nuovi criteri di rivalutazione sono leggermente più “generosi” rispetto a quelli in vigore sino al 31 dicembre 2019 (Legge 145/2018).

L'adeguamento (Legge 448/1998 art.34 comm.1) si effettua in via cumulata per ciascun pensionato. In pratica, per determinare l'indice di perequazione da utilizzare, viene preso a riferimento il reddito complessivo derivante dal cumulo dei trattamenti erogati dall'Inps nel Casellario Centrale dei Pensionati.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

A partire dal 1° gennaio del 2019 e per cinque anni, è stato introdotto un contributo (c.d. "di solidarietà") da trattenere sugli assegni di importo più elevato. Tale contributo consiste in un prelievo straordinario articolato su cinque fasce da applicare in forma progressiva, a partire da 100mila euro lordi l'anno, come di seguito formulato (gli importi sono indicizzati all'inflazione annua):

- 15% sulla parte di assegno superiore a 100 mila euro e fino a 130 mila
- 25% sulla parte oltre 130 mila e fino a 200 mila
- 30% sulla parte oltre 200 mila e fino a 350 mila
- 35% sulla parte oltre 350 mila e fino a 500 mila
- 40% oltre i 500 mila euro

La suddetta riduzione riguarda tutte le pensioni dirette, con eccezione di quelle calcolate con il sistema interamente contributivo. Inoltre è previsto un meccanismo di salvaguardia grazie al quale l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi annui.

Restano esclusi dal contributo gli altri enti di previdenza obbligatoria al di fuori dell'Inps, come le Casse Professionali.

Non sono interessate dalle decurtazioni le pensioni corrisposte alle vittime del dovere e del terrorismo, le pensioni erogate ai superstiti e le prestazioni di invalidità. E dovrebbero essere esclusi anche le prestazioni di esodo e gli assegni straordinari di solidarietà pagati dai fondi settori.



A cura di

Savino Balzano, Alessandro Casagrande, Valerio Fabi,
Massimiliano Lanzini, Tommaso Vigliotti

UNISIN

UNITÀ SINDACALE
FALCRI · SILCEA · SINFUB